

REGISTRO 13/09/06 AL N. 8174
ESIST. ORIGINALI MOD
2382,00

276/06
984/05
1228
365/06



SAN PAOLO IMI S.p.A.
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Viterbo
Sezione civile

in composizione monocratica ed in persona del Giudice
dr. Giuseppe Lo Sinno

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I° grado iscritta al N. 984/2005 R.G. promossa con
citazione e posta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2005,



tra

SANPAOLO IMI S.P.A., corrente in Torino, Piazza San Carlo n.156
(incorporante il Banco di Napoli S.p.A.), in persona del suo legale rapp.te p. t.
(C.F. 06210280019), quale mandataria della Società per la Gestione di Attività -
S.G.A. S.p.A. con sede in Napoli, rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Guardascione
del foro di Roma ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. Chiara
Trapani in Viterbo, Via Vismara n.41, giusta delega in atti;

- attrice -

e

[REDACTED], nata a Viterbo il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bruno del foro di Viterbo ed
elettivamente domiciliata in Viterbo, via V. Cavour n.67, presso lo studio del
medesimo, per procura in atti;

convenuta

Oggetto: Interpretazione contratto cessione credito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

→ Per l'attrice: (come all'udienza del 5.12.05) «Voglia il Giudice adito,
nell'ambito dell'attività giurisdizionale di cui agli artt. 2907 e 2908 c.c., così
giudicare:

accertare e dichiarare quale sia l'oggetto e il contenuto della cessione di
credito, quale sia l'effetto del contratto intervenuto tra le parti e quale sia il
prezzo della cessione che la cessionaria dovrà corrispondere al cedente e in
particolare:

- 1) accertare e dichiarare, stante la differenza tra proposta ed
accettazione, se il contratto si è concluso tra le parti sulla base della
accettazione formulata da parte del SanPaolo IMI e, quindi, quale
cessione dell'intero credito ipotecario e chirografario vantato nei
confronti del [REDACTED] al prezzo di euro 470.000,00 ovvero se il
contratto si è concluso tra le parti con la cessione del solo credito
ipotecario al prezzo di euro 470.000,00;
- 2) accertare e dichiarare se le somme richieste in restituzione dalla
cessionaria al cedente siano o meno dovute, disponendo quindi i relativi
pagamenti e/o conguagli in dare e/o avere, tenuto conto che il SanPaolo
IMI ha provveduto ad accreditare, in data 14.4.2004, alla cessionaria
l'importo di euro 28.548,60 e che la cessionaria stessa non ha provveduto

al pagamento del residuo prezzo, pari ad euro 70.000,00 assumendo i necessari e conseguenti provvedimenti;

accertare e dichiarare se le richieste della cessionaria relative (a) alla liberazione della garante [REDACTED], (b) alle modalità di cessione del contratto, non già a mezzo atto pubblico come previsto, bensì a mezzo scambio di lettere commerciali e (c) al SanPaolo IMI di continuare ad occuparsi delle iniziative legali intraprese e da intraprendersi, anche successivamente alla intervenuta cessione del credito, siano coerenti ovvero siano in contrasto o, comunque, estranei agli accordi contrattuali e alla stessa natura e tipologia del contratto di cessione di credito intervenuto tra le parti;

dare immediata attuazione, ex art. 2908 c.c., con pronuncia di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ex art.2932 c.c., alla formalizzazione dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti;

disporre a carico della cessionaria le spese ed i costi fiscali della cessione del credito e quindi della registrazione della emananda sentenza costitutiva;

il tutto con vittoria di spese,, ovvero in subordine con compensazione delle spese ».

→ Per la convenuta (come da verbale 5.12.05): «Voglia il Tribunale adito, previa emissione di ordinanza ex art.186 bis o 186 ter c.p.c. per l'immediato pagamento da parte del San Paolo IMI della somma di E. 75.037,41 riconosciuta e non contestata, accertare con la sentenza costitutiva richiesta da Controparte, che oggetto del contratto di cessione è solo il credito ipotecario, determinandone l'entità e per l'effetto anche l'ammontare delle somme effettive da retrocedere alla concludente, disponendo altresì la liberazione della garante [REDACTED] come da accordi;

in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertata la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale dell'attrice per avere ritardato la restituzione della parte di corrispettivo versato in eccesso dalla concludente nascondendo l'ammontare del credito ipotecario oggetto della cessione, omettendo con ciò di informare correttamente la sig.ra [REDACTED] e costringendola con la dichiarazione di importi sempre diversi e maggiori, a continue e dispendiose verifiche, condannare la banca oltre alla restituzione immediata di tutte le somme dovute, allo stato indicate in euro 81.287,70 somma richiesta dalla convenuta nella missiva del 28.02.2005 e indicato nella memoria di replica ..., o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche al risarcimento di tutti i danni procurati alla concludente oltre gli interessi al tasso legale maturati dalla prima richiesta di restituzione ed al pagamento delle spese, anche fiscali della sentenza.

Con vittoria di spese..... del giudizio.

In via istruttoria si chiede inoltre l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'entità del credito ipotecario oggetto del contratto con revoca sul punto dell'ordinanza del 1.09.05».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata la SANPAOLO IMI S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) ha convenuto in giudizio la sig.ra [REDACTED] per sentir accertare e dichiarare quale fosse l'oggetto ed il contenuto del contratto di cessione di credito stipulato in data 16.10.03, con relativo accertamento del

contenuto del contratto con i relativi e reciproci obblighi delle parti; e pronuncia di sentenza ex art.2932 c.c. che formalizzasse i rispettivi diritti ed obblighi.

In merito l'attrice, premessa l'esposizione delle vicende collegate al risanamento del Banco di Napoli ex D.L. 24.9.1996 n.497 e la conseguente creazione della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A. cui dovevano essere trasferite le passività e le sofferenze del Banco di Napoli (tra le quali il credito, oggetto del promosso giudizio, ceduto, per legge, alla SGA), e circa la sua posizione di soggetto subentrato al Banco di Napoli per incorporazione, ha esposto come le S.G.A. S.p.A. si era resa cessionaria anche del credito verso il [redacted] in parte assistito da ipoteche giudiziali iscritte in forza di decreti ingiuntivi;

che con lettera 16.10.2003 (ricevuta il 20.10.2003) la sig.ra [redacted] proponeva l'acquisto di tutto l'intero credito ipotecario vantato verso il [redacted] ed i suoi garanti, e che a titolo di prezzo proponeva la somma di euro 470.000,00 da pagare in due rate, una entro 30.11.03 e altra il 30.4.04, con richiesta che col pagamento della somma di €. 400.000,00 venisse liberata la garante [redacted];

che la SanPaolo IMI, quale mandatario della SGA S.p.A., in data 30.10.2003 comunicava l'accoglimento della proposta alle condizioni indicate dalla [redacted];

che il 27.11.2003 la sig.ra [redacted] disponeva bonifico bancario per €. 400.000,00 con la causale posizione SGA [redacted];

che in data 3.12.03 la garante [redacted] chiedeva il consenso alla cancellazione dell'ipoteca sulla sua proprietà;

che con lettera 15.12.03 il SanPaolo IMI chiedeva al notaio A. Falce di Roma di predisporre atto di assenso alla restrizione dell'ipoteca in esame; e che il 9.1.2004 la medesima banca prestava il consenso alla indicata restrizione di ipoteca per i beni della garante;

che in data 26.1.2004 la convenuta comunicava di aver verificato che il credito ipotecario oggetto della cessione non ammontava a €.850.000,00 ma alla minor somma di €. 671.773,71 (non comprensiva del credito al chirografo) specificando che la somma per la cessione doveva ritenersi pari a €. 371.451,40 (pari al 55,2941176471% di quella pagata) e chiedendo la restituzione della somma di €. 28.548,60, con immediata formalizzazione della cessione per atto pubblico notarile;

che veniva effettuato dal SanPaolo IMI il pagamento richiesto con bonifico 14.4.2004; che venivano inviati conteggi sul credito in questione e che, con lettera 13.11.2004, inviava al notaio D'Alessandro, indicato dalla convenuta, la bozza dell'atto di cessione da sottoscrivere;

che la convenuta contestava i conteggi relativi al credito ipotecario ceduto, e che il SanPaolo IMI, con lettere 23.7.04, riconosceva che il credito ipotecario ammontava a €.604.850,60 con conseguente riduzione del prezzo di cessione a €. 334.421,89 da cui derivava una somma di €. 37.029,51 oltre interessi da restituire alla convenuta;

che la convenuta con nota 22.9.2004 chiedeva una somma maggiore e chiedeva anche che venisse modificato l'accordo di cessione con inserimento di una clausola che consentisse un futuro controllo del corrispettivo della cessione

in relazione a errori o diverse interpretazioni sull'importo del contratto di cessione;

che San Paolo IMI comunicava il 25.11.04 di aver effettuato un nuovo controllo e di aver determinato in € 536.108,32 il totale del credito ipotecario verso il [REDACTED] riconoscendo la somma di €. 75.037,41 da versare alla cessionaria alla stipula dell'atto di cessione definitivo (respingendo la richiesta di modifica della clausola n.3 della bozza di dell'atto di cessione);

che la convenuta in data 28.2.2005 contestava l'entità del nuovo importo precisato dalla banca esponendo come avesse ricontrollato il credito ipotecario e come l'importo risultato fosse minore e chiedendo la liberazione totale della garante [REDACTED] con effettuazione dell'atto di cessione mediante semplice scambio di lettere commerciali al fine di lasciare la Sanpaolo IMI come deputata alla gestione delle iniziative legali connesse al credito ceduto, con obbligo suo alle spese legali, ed accredito dei futuri ricavi di sua spettanza.

Ciò premesso, e ritenendo che le richieste della controparte non potessero essere accettate in quanto contrastati con gli intervenuti accordi, la società attrice ha chiesto che il Tribunale accertasse quale fosse la natura e la portata delle reciproche obbligazioni contrattuali e i limiti delle richieste che le parti potevano avanzare in relazione ai diritti vantati (ed in connessione con la ragione prima del contratto: cessione dell'intero credito del [REDACTED]); instando per l'accoglimento delle conclusioni esposte.

In giudizio si è costituita la signora [REDACTED] contestando la domanda in quanto infondata (sostenendo che il contratto andava interpretato come riferito alla sola cessione del credito ipotecario e che il mancato accordo tra le parti andava imputato a fatto e responsabilità della cedente banca) e avanzando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della banca a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale per aver ritardato la restituzione della somma versate in eccedenza nascondendo il reale ammontare del credito ipotecario, unico oggetto della cessione del credito, omettendo di informare la parte e costringendola a sopportare ingenti spese per la verifica del credito; con condanna alla restituzione di tutte le somme dovute anche a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Il Giudice designato, respinta la richiesta di ordinanza ex art.186 bis e 186 ter c.p.c., e ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Precisate, quindi, la conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa, all'udienza del 5.12.2005, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e riserva - allo scadere di detti termini - del deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via di fatto la controversia ha ad oggetto i seguenti dati oggettivi - in ordine cronologico:

→ Lettera 16.10.2003 [REDACTED] (proposta acquisto di tutto l'intero credito ipotecario nei confronti del [REDACTED] indicato in €. 850.000,00 circa);

→ Lettera 30.10.2003 SANPAOLO IMI (comunicazione dell'accettazione della proposta 16.10.03 alle condizioni indicate dalla proponente);

by

- Lettera 26.01.2004 [redacted] a Sanpaolo IMI (con cui si indica un minor importo del credito ipotecario e si chiede restituzione della somma di €. 28.548,60);
- Lettera 17.03.2004 del Sanpaolo IMI (con cui si comunica l'autorizzazione di SGA S.p.A. alla restituzione della somma di €. 28.548,60, e si comunica l'approntamento della bozza di atto di cessione da trasmettere al notaio indicato dalla sig.ra [redacted]);
- Atto 10.3.2004 di diffida extragiudiziale di [redacted] a Sanpaolo IMI (per pagamento somma di €. 25.548,60 e formalizzazione della cessione di credito ipotecario per atto pubblico);
- Lettera 6.4.2004 [redacted] a Sanpaolo IMI (comunicazione coordinate bancarie per pagamento e richiesta pagamento somme come da diffida 10.3.2004, con richiesta di conteggio definitivo del credito ipotecario);
 - lettera 22.4.2004 Sanpaolo IMI a [redacted] (comunicazione di avvenuto bonifico somma di €. 28.773,24 con invio prospetti credito ipotecario con interessi a tassi liquidati nel decreto ingiuntivo e adeguati alla Legge 106/1998, e comunicazione dell'invio della bozza di atto al notaio D'Alessandro);
- Lettera 24.5.2004 [redacted] a SANPAOLO IMI (contestazione conteggi e richiesta di incaricare professionista di fiducia per effettuare ricognizione del credito ipotecario);
- Lettera 23.7.2004 Sanpaolo IMI (relativa a comunicazione del credito ipotecario conteggiato in €. 64.850,60 con specifica della somma da restituire alla [redacted] per €. 37.029,51 oltre interessi legali da corrispondere alla firma dell'atto di cessione);
- Lettera 22.9.2004 [redacted] (con la quale si da comunicazione dei propri conteggi del credito ipotecario calcolato in somma minore a quella indicata da ultimo dalla Sanpaolo IMI con richiesta di restituzione della maggior somma di €. 83.336,00, e richiesta di inserire una diversa clausola al testo dell'atto di cessione con riguardo alla possibilità di far fronte ad eventuali differenze o errori relativi ad accertate differenze del credito);
 - Lettera 25.11.2004 SanPaolo IMI (nella quale si da atto dell'accettazione dell'impostazione da ultimo insistita dalla [redacted] con esposizione del definitivo credito ipotecario in €. 536.108,32 ed indicazione della somma di €.75.037,41 da retrocedere alla stipula dell'atto di cessione; ribadendo l'indisponibilità ad eliminare la clausola 3 del testo dell'atto di cessione);

Da tali documenti, analizzati alla luce delle norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. cod. civ.), emerge chiaramente come la comune intenzione delle parti del contratto di cessione fosse quella di procedere alla cessione alla signora [redacted] dei soli crediti ipotecari vantati dalla S.G.A. S.p.A. (e prima di essa dal Banco di Napoli S.p.A.) nei confronti delle società del Gruppo [redacted] (con il fine di pervenire alla liberazione immediata della garante [redacted] e poi degli altri fidejussori).

L'aver accettato pacificamente, da parte della attrice, le richieste di modifica del corrispettivo della cessione in relazione all'importo del credito ipotecario (dagli originari €. 850.000,00 ai finali €. 536.108,32) induce a valutare come

- Lettera 26.01.2004 [REDACTED] a Sanpaolo IMI (con cui si indica un minor importo del credito ipotecario e si chiede restituzione della somma di €. 28.548,60);
- Lettera 17.03.2004 del Sanpaolo IMI (con cui si comunica l'autorizzazione di SGA S.p.A. alla restituzione della somma di €. 28.548,60, e si comunica l'approntamento della bozza di atto di cessione da trasmettere al notaio indicato dalla sig.ra [REDACTED]);
- Atto 10.3.2004 di diffida extragiudiziale di [REDACTED] a Sanpaolo IMI (per pagamento somma di €. 25.548,60 e formalizzazione della cessione di credito ipotecario per atto pubblico);
- Lettera 6.4.2004 [REDACTED] a Sanpaolo IMI (comunicazione coordinate bancarie per pagamento e richiesta pagamento somme come da diffida 10.3.2004, con richiesta di conteggio definitivo del credito ipotecario);
 - lettera 22.4.2004 Sanpaolo IMI a [REDACTED] (comunicazione di avvenuto bonifico somma di €. 28.773,24 con invio prospetti credito ipotecario con interessi a tassi liquidati nel decreto ingiuntivo e adeguati alla Legge 106/1998, e comunicazione dell'invio della bozza di atto al notaio D'Alessandro);
- Lettera 24.5.2004 [REDACTED] a SANPAOLO IMI (contestazione conteggi e richiesta di incaricare professionista di fiducia per effettuare ricognizione del credito ipotecario);
- Lettera 23.7.2004 Sanpaolo IMI (relativa a comunicazione del credito ipotecario conteggiato in €. 64.850,60 con specifica della somma da restituire alla [REDACTED] per €. 37.029,51 oltre interessi legali da corrispondere alla firma dell'atto di cessione);
- Lettera 22.9.2004 [REDACTED] (con la quale si da comunicazione dei propri conteggi del credito ipotecario calcolato in somma minore a quella indicata da ultimo dalla Sanpaolo IMI con richiesta di restituzione della maggior somma di €. 83.336,00, e richiesta di inserire una diversa clausola al testo dell'atto di cessione con riguardo alla possibilità di far fronte ad eventuali differenze o errori relativi ad accertate differenze del credito);
 - Lettera 25.11.2004 SanPaolo IMI (nella quale si da atto dell'accettazione dell'impostazione da ultimo insistita dalla [REDACTED] con esposizione del definitivo credito ipotecario in €. 536.108,32 ed indicazione della somma di €.75.037,41 da retrocedere alla stipula dell'atto di cessione; ribadendo l'indisponibilità ad eliminare la clausola 3 del testo dell'atto di cessione);

Da tali documenti, analizzati alla luce delle norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. cod. civ.), emerge chiaramente come la comune intenzione delle parti del contratto di cessione fosse quella di procedere alla cessione alla signora [REDACTED] dei soli crediti ipotecari vantati dalla S.G.A. S.p.A. (e prima di essa dal Banco di Napoli S.p.A.) nei confronti delle società del Gruppo [REDACTED] (con il fine di pervenire alla liberazione immediata della garante [REDACTED] e poi degli altri fidejussori).

L'aver accettato pacificamente, da parte della attrice, le richieste di modifica del corrispettivo della cessione in relazione all'importo del credito ipotecario (dagli originari €. 850.000,00 ai finali €. 536.108,32) induce a valutare come

l'accordo di cessione del credito riguardasse solo quello garantito in via ipotecaria con esclusione di quello chirografario; e per la stessa ragione appare evidente come le parti si accordarono per la cessione del credito sul presupposto dell'essere lo stesso di importo non certo e sicuro ma oggetto di un accertamento in fieri sulla base dei titoli di provenienza del credito (anche in considerazione dell'essere intervenuta la S.G.A. S.p.A. quale cessionaria dei crediti del Banco di Napoli con compiti di verifica e controllo delle passività di questa e della possibilità di smobilizzo delle attività possedute).

Tale interpretazione trova conferma nel confronto tra la proposta [redacted] (16.10.2003: proposta di acquisto di tutto l'intero credito ipotecario) e l'accettazione del SanPaolo IMI (30.10.2003: a fronte della indicazione iniziale di aver accolto "la Sua proposta di acquistare l'intero credito da noi vantato nei confronti del Gruppo [redacted]", la attrice aggiunge che "l'eventuale formalizzazione di detta cessione per atto pubblico, nonché la liberazione di tutti gli altri cespiti da noi ipotecati, potrà avvenire..... dopo l'integrale soddisfo del prezzi di cessione") a dimostrazione che la reale intenzione delle parti era quella di pervenire alla cessione del solo credito garantito dall'iscrizione ipotecaria, lasciando quello chirografario alla originaria creditrice.

Ciò che, invece, non può dirsi pacifico (e per vero non è questione di interpretazione della volontà delle parti) è la valutazione di quale fosse l'oggetto del contratto e la portata delle obbligazioni gravanti sulle parti in relazione alle somme indicate nel contratto di cessione del credito.

In materia di cessione di crediti, tenuto conto della natura consensuale del relativo contratto, il perfezionamento del contratto consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario; Cass., 21-01-2005, n. 1312); non essendo previsto alcun onere formale per la validità ed efficacia del contratto medesimo.

Inoltre, la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto del solo accordo; e si trasferisce nello stato di fatto in cui esso si trova all'atto della perfezionamento del contratto stesso; e tuttavia, in tema di cessione del credito, la previsione del 1° comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori», deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito (Cass., sez. I, 15-09-1999, n. 9823).

Tutto ciò implica che nel momento in cui le parti ebbero a decidere di pattuire la cessione del credito (ipotecario - ex art.1262, c.2, c.c. che consente la cessione di una sola parte del credito), alle condizioni stabilite nell'accordo, il cessionario si trovò investito e trasferito di tutte le utilità connesse a quello specifico credito da far valere (in luogo del cedente) nei confronti del debitore ceduto ed in relazione al "diritto ceduto" così come emergente dalla fonte della specifica obbligazione ceduta (contratto di finanziamento sanciti dai Decreti ingiuntivi n.106/1996 Tribunale di Terni); utilità che andavano calibrate sulla effettiva consistenza del credito ceduto secondo quello che sarebbe risultato in virtù dei calcoli effettuati sia dalle parti del contratto che per effetto di eventuali contestazioni del debitore ceduto (che ben avrebbe potuto pretendere di effettuare un pagamento diverso da quello indicato negli atti di cessione per essere egli tenuto all'adempimento di ciò che risultava in base ai soli titoli del credito originario).

Tutto ciò, peraltro, con esclusivo riferimento al rapporto obbligatorio intercorso tra il c.d. Gruppo ██████████ e il Banco di Napoli S.p.A., non avendo alcun rilievo - ai fini della intervenuta cessione del credito e delle vicende ad esso collegate - la presenza di procedure esecutive o concorsuali in danno dei debitori ceduti; posto che il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 l. fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso (Cass., sez. I, 26-07-2002, n. 11038), ma la cessione avvenuta non è influenzata dal fallimento cui è sicuramente opponibile.

Resta da verificare se possa pervenire ad una valutazione di finale determinazione degli obblighi derivanti dal concluso contratto di cessione del credito ██████████-San Paolo IMI.

Ebbene, richiamate tutte le considerazioni fatte in precedenza, non va trascurato che in base all'ultima determinazione del credito ceduto effettuata dalla banca attrice (credito ipotecario pari a €. 536.108,32 - come da missiva 25.11.2004 San Paolo IMI) può dirsi certo e non contestabile che per effetto dell'accordo di cessione già concluso ed efficace tra le parti in causa, il corrispettivo della cessione (indicata nella percentuale del 55,29% - come da bozza di atto di cessione prodotta dalla attrice unitamente alla lettera 25.11.2004 - doc. 25-) ammonta a €. 296.414,29 (inferiore a quello già versato di €.400.000,00 poi decurtato della somma già restituita di €. 28.548,60), con somma da restituire alla convenuta pari a €. 75.037,11 alla indicata data del 25.11.2004.

Ciò non toglie che ove parte convenuta - divenuta titolare del credito ipotecario (e legittimata a pretendere la liberazione di tutti i soggetti fidejussori gravati da iscrizione ipotecaria) - ove si verificassero eventi di qualsiasi natura posteriori alla data indicata (con effetto di portare ad una riduzione dell'importo del credito ipotecario) potrà opporre tale risultato alla

by

parte cedente tenuta a garantire l'esistenza del credito ex art.1266 c.c. non essendo stata pattuita tra le parti l'esclusione della garanzia in presenza di una cessione a titolo oneroso.

Nella cessione di credito, l'obbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 c.c., costituisce un'obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente (ad esempio, mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito); ne consegue che nel caso di cessione di un credito pecuniario, l'obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha l'identica natura di debito di valuta, produttivo dell'obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art. 1224 c.c. solo dal giorno della mora, che non si determina ex se in dipendenza della situazione di inesistenza, parziale o totale, del credito, bensì dell'ordine di pagamento rivolto dal creditore ai sensi dell'art. 1183, 1° comma, c.c. e, pertanto, solo dall'intimazione fatta per iscritto (Cass., 18-12-1987, n. 9428).

Quanto alle altre richieste contenute nelle domande di parte attrice (e concernenti aspetti accessori al rapporto di cessione del credito) non v'è chi non veda come le stesse esulino dall'oggetto della verifica delle obbligazioni nascenti del concluso contratto di cessione che nulla prevedeva in merito (e ciò con riferimento alle modalità di cessione del contratto posto che come si è detto non è prevista per legge alcuna specifica formalità in tal materia ove è sufficiente il solo scambio dei consensi; e così pure con riferimento alla pretesa che sia la SanPaolo IMI S.p.A. a continuare ad occuparsi delle iniziative legali intraprese e da intraprendere anche successivamente alla intervenuta cessione).

Dovrà, pertanto, pronunciarsi soltanto una sentenza dichiarativa della già avvenuta ed efficace conclusione del contratto di cessione del credito tra le parti, fissando l'importo del credito ipotecario ceduto alla data del 25.11.2004 e del relativo corrispettivo gravante sulla cessionaria (di importo minore rispetto a quello pattuito); con contestuale dichiarazione del già avvenuto versamento di somma maggiore da parte della cessionaria che ha diritto, in virtù dell'espresso patto contenuto nel contratto, a vedere liberata la garante ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dal vincolo ipotecario gravante sui suoi beni immobili, così come gli altri garanti a ugual titolo gravati di ipoteca.

Mentre in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta la banca attrice va condannata al pagamento della sopra indicata somma di €. 75.037,11, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento già effettuato (27.11.2003).

Non vi è elemento di sorta (indiziario o probatorio) che indica a valutare il comportamento della banca attrice come improntato a scorrettezza o mala fede nella gestione delle trattative precontrattuali o nella gestione delle vicende posteriori alla conclusione dell'accordo; la domanda di danni, in merito a ciò, proposta dalla convenuta va respinta.

Quanto alle spese del giudizio, valutate le ragioni del contendere in rapporto al comportamento delle parti (come documentato in atti) ed alla origine del credito e della conseguente cessione, reputa il Giudicante che si debba pervenire ad un giudizio di totale compensazione delle spese.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE DI VITERBO

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide in merito alla domanda proposta da SAN PAOLO IMI S.p.A. nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~:

a) **DICHIARA** che tra le parti in causa - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (rappresentata dalla mandataria SanPaolo IMI S.p.A.) - per effetto della intervenuta cessione del credito ipotecario vantato dall'ex Banco di Napoli S.p.A. nei confronti del Gruppo ~~XXXXXXXXXXXX~~ (formato da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, dalla ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) e dalla ~~XXXXXXXXXXXX~~ S.r.l.), alla data del 30.10.2003, le parti avevano convenuto la cessione alla signora ~~XXXXXXXXXXXX~~ del solo credito, vantato dal Banco di Napoli S.p.A., garantito da iscrizione ipotecaria con apparente importo di €. 850.000,00 e corrispettivo di cessione pari €.470,000,00;

b) **Dichiara**, altresì, tenuta la cedente Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A., e per essa la mandataria e procuratrice SanPaolo IMI S.p.A., a garantire la cessionaria ~~XXXXXXXXXXXX~~ per ogni variazione quantitativa del credito ceduto effettuata di comune accordo o su accertamento comunque opponibile alla cedente; nonché tenuta alla liberazione della signora ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ dalla garanzia ipotecaria già prestata e relativa alla iscrizione ipotecaria in data 28.09.1996 al N. ~~XXXXXX~~ reg. gen. e N. ~~XXXXXX~~ reg. part. della Conservatoria dei RR.II. di Viterbo;

c) in conseguenza di quanto sub a) e sub. b), ed in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, **Dichiara** che alla data del 25.11.2004 il credito ipotecario ceduto alla sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ era stato determinato in totali €. 536.108,32, e che il corrispettivo della cessione ammontava a €. 296.414,29, con conseguente diritto della cessionaria alla restituzione delle maggiori somme già versate;

d) **Condanna**, per l'effetto, la Società per la Gestione di Attività - SGA S.p.A., e per essa la mandataria e procuratrice SanPaolo IMI S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare alla signora ~~XXXXXXXXXXXX~~ la somma di €. 75.037,41# (euro settantacinquemilatrentasette/41), con aggiunta degli interessi al tasso legale dal 27.11.2003 al saldo effettivo;

e) rigetta ogni altra e diversa domanda;

f) compensa integralmente le spese del giudizio.

Così decisa in Viterbo il 30 MARZO 2006.

Il Giudice

Dr. Giuseppe Lo Sinno

Giuseppe Lo Sinno

